



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 3 – Verona, 28 marzo 2019

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Aprile 2019 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Febbraio 2019 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Febbraio 2019 Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Rifiuti – Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, indicazioni ministeriali e regionali Pag. 7
- Attrezzature/Impianti – Pratiche impianti di riscaldamento, impianti di messa a terra e scariche atmosferiche – Modulistica Inail Pag. 9
- Sicurezza Lavoro – Modificata la Direttiva cancerogeni e mutageni - Nuovi agenti cancerogeni e valori limite Pag. 11
- Sicurezza Lavoro – DPI, nuovo Decreto per adeguamento alla normativa comunitaria Pag. 13
- Albo Gestori Rifiuti – Aggiornata la modulistica per l'iscrizione delle ditte che trasportano RAEE (categoria 3-bis) Pag. 14
- Albo Gestori Rifiuti – Requisiti per l'iscrizione sottocategoria D7, rifiuti abbandonati sulle spiagge, Circolare prot. 3/2019 Pag. 15
- Albo Gestori Rifiuti – Requisiti per l'iscrizione, Circolare prot. 4/2019 Pag. 16
- Attrezzature di Lavoro – Verifiche periodiche, adottato il ventunesimo elenco Pag. 17
- Sicurezza Lavoro – Aggiornamento formazione RSPP, professionisti antincendio e coordinatori per la sicurezza, Interpello 1/2019 Pag. 18
- Sicurezza Lavoro – Esposizione sporadiche e di debole intensità all'amianto, Interpello 2/2019 Pag. 19
- Prevenzione Incendi – Apparecchiature di protezione antincendio, nuove modalità di certificazione di persone e imprese, D.P.R. n. 146/2018 Pag. 20
- Biocidi – Indicazioni Ministero Salute per l'etichettatura dei prodotti disinfettanti Pag. 21

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 22

SCADENZARIO APRILE 2019

01.04.19 ⇒ CERTIFICAZIONI COMPENSI E RITENUTE (CERTIFICAZIONE UNICA):

Adempimenti:

N.B.: scadenza originariamente fissata al 31 marzo, che cade di domenica
Termine ultimo per la consegna al percipiente, delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nell'anno precedente. Entro lo stesso termine devono essere consegnate le certificazioni relative alle ritenute d'acconto sugli utili delle società.

Soggetti:

sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Modalità:

la consegna può avvenire mediante consegna diretta, invio postale o posta elettronica.

02.04.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° marzo 2019;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° marzo 2019.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

10.04.19 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al primo trimestre 2019.

15.04.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

15.04.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE**(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta, oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.04.19 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre (gennaio - febbraio- marzo 2019).

16.04.19 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

16.04.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di marzo 2019, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.04.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di marzo (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.04.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di marzo (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.04.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2019 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto

16.04.19 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI:

scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi operate e sugli importi versati dai soci sugli utili in natura nel **trimestre solare precedente** (art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

16.04.19 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di marzo ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.04.19 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

23.04.19 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre 2019.

23.04.19 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre 2019.

23.04.19 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

26.04.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **marzo 2019**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al primo trimestre 2019.

30.04.19 ⇒ ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA – ART. 216 D.LGS. 152/06:

termine entro il quale gli iscritti all'elenco Provinciale delle Imprese che svolgono attività di recupero in regime semplificato devono versare alla Provincia il diritto d'iscrizione per l'anno 2019.

30.04.19 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA:

versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, comma 30, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre 2019.

30.04.19 ⇒ ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI:

scade il termine per il versamento del diritto di iscrizione per l'anno 2019.

30.04.19 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:

Fatture d'acquisto: il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

Sedi secondarie: per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

30.04.19 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di marzo 2019.

30.04.19 ⇒ COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE - SPESOMETRO:**Soggetti:**

sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Modalità:

la presentazione avviene con modalità telematica.

30.04.19 ⇒ SPESOMETRO 2018 – COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE/RICEVUTE:

con Comunicato del 27.02.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata **prorogata dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019**, la scadenza per le comunicazioni dello spesometro del 3° e 4° trimestre 2018 e, per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, del 2° semestre 2018.

Soggetti: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che non abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015 (vale a dire i soggetti passivi IVA che non hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il Sistema di Interscambio).

Adempimento:

- Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre solare del 2018
- Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel quarto trimestre solare del 2018
- Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre solare del 2018

Modalità: Esclusivamente in via telematica.

30.04.19 ⇒ ESTEROMETRO 2019 – COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE/RICEVUTE SOGGETTI UE/EXTRAUE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO:

con Comunicato del 27.02.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato lo schema di decreto **prorogata dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019**, la scadenza per le comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Soggetti: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia.

Adempimento: Comunicazione mensile dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute nel mese precedente, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (soggetti UE/extraUE). L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica.

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI FEBBRAIO 2019

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di FEBBRAIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
FEBBRAIO	2018	/ FEBBRAIO	2019
			+0,8%
			+0,6%

- Variazione biennale:

			75%
FEBBRAIO	2017	/ FEBBRAIO	2019
			+1,3%
			+0,975%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2019	+0,7	+0,8											2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI FEBBRAIO 2019**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di FEBBRAIO, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5895
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4995
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4627
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	125,2800
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,7444
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,87264
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1351
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,4986
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1368

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

RIFIUTI

PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI, INDICAZIONI MINISTERIALI E REGIONALI

Come noto l'art. 26-bis della Legge 132/2018 di conversione del D.L. 113/2018 (cosiddetto decreto sicurezza) prevede per i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti nuovi o esistenti l'obbligo di predisporre un Piano di emergenza interno entro il 4 marzo p.v. e di inviare al Prefetto le informazioni al fine della redazione del Piano di emergenza esterno da parte del Prefetto stesso d'intesa con le Regioni e gli Enti interessati.

Al riguardo e in attesa dell'emanazione delle previste linee guida, Il ministero Ambiente con propria Nota prot. 2730 del 13 febbraio 2019 recante "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti" ha fornito alcune indicazioni operative.

In particolare ha precisato che gli obblighi previsti dall'articolo 26-bis della Legge n. 132/2018 non si applicano agli impianti soggetti alla disciplina in materia di *pericolo di incidenti rilevanti* ex D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso).

I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti esistenti o di nuova costruzione, che non ricadono nel campo di applicazione della suddetta disciplina ex D.Lgs. 105/2015, devono predisporre i piani di emergenza interna entro il prossimo 4 marzo ed entro la medesima data fornire al Prefetto competente per territorio ogni altro elemento utile per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno PEE da parte del Prefetto stesso.

Nella Nota ministeriale vengono elencate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni che i gestori sono tenuti a fornire ai Prefetti per la predisposizione del PEE.

Anche La Regione del Veneto è intervenuta con una propria Circolare prot. 50545 del 6 febbraio 2019 in merito agli adempimenti in oggetto, chiarendo il loro rapporto rispetto a quanto già previsto dalla vigente disciplina regionale.

La normativa regionale del Veneto in materia di rifiuti già prevede che in sede di richiesta delle autorizzazioni relative ad impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti vada presentata un'apposita documentazione relativa al cd. "piano di sicurezza" nella quale vanno indicate le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento (ex art. 22, comma 2, lett. d), della Legge Regionale 21/1/2000, n. 3, ex D.G.R. 22/6/2001, n. 1579, ex D.G.R. 26/9/2006, n. 2966).

La nota regionale suddetta chiarisce che il piano di sicurezza già oggetto di valutazione in sede di autorizzazione dell'impianto possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla disciplina nazionale a condizione che sia aggiornato e risponda alla situazione attuale.

Si riporta il testo dell'articolo 26-bis "*Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*":

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
 - a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per

la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispose il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Nota ministeriale e la Nota regionale sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

ATTREZZATURE/IMPIANTI PRATICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE – MODULISTICA INAIL

Fonte INAIL

L'INAIL - Unità Operativa Territoriale, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica di Verona (*Vicolo Riva San Lorenzo 1, ex ISPESL*) per agevolare gli utenti, evitando loro gli eventuali rigetti delle comunicazioni cartacee o incomplete, ha reso disponibile il materiale in allegato per le seguenti pratiche:

- pratiche impianti di riscaldamento. *Tutte le comunicazioni, richieste e denunce devono essere effettuate via PEC all'Unità Operativa Territoriale Inail competente (vedi Elenco degli uffici Inail), secondo l'apposita modulistica reperibile alla sezione Ricerca e Tecnologia - Moduli e modelli relativi alle attività di certificazione e verifica. Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà ad essere digitalizzati; l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione devono essere contenuti nella comunicazione effettuata via PEC.*
- pratiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche.

Si tratta di moduli e procedure disponibili, unitamente ai modelli e procedure riguardanti le attrezzature/impianti seguenti, disponibili anche sul sito dell'INAIL al seguente link:

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ricerca-e-tecnologia.html>

Elenco attrezzature/impianti

ATTREZZATURE A PRESSIONE – FORNI

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta di verifica messa in servizio
- Richiesta prima verifica periodica

ATTREZZATURE A PRESSIONE - GENERATORI DI VAPORE

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta di verifica messa in servizio
- Richiesta prima verifica periodica

ATTREZZATURE A PRESSIONE – RECIPIENTI

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta di verifica messa in servizio
- Richiesta prima verifica periodica

ATTREZZATURE A PRESSIONE – TUBAZIONI

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta di verifica messa in servizio
- Richiesta prima verifica periodica

INSIEMI - INSIEMI CONSIDERATI UNITÀ INDIVISIBILI (UI)

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta di verifica messa in servizio
- Richiesta prima verifica periodica

INSIEMI - INSIEMI NON CONSIDERATI UNITÀ INDIVISIBILI (UI)

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta di verifica messa in servizio

RISCALDAMENTO

Istruzioni operative e modalità di trasmissione

- Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda
- Mod. RD
- Mod. RR
- Mod. RR/Circuiti
- Mod. RR/Generatori (.pdf - 40 kb)
- Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda
- Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw

IMPIANTI DI MESSA A TERRA

- Modello di trasmissione dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche - Mod. Inail 462-DE
- DPR 462/01 - Guida tecnica

SOLLEVAMENTO - MATERIALI CON PORTATA SUPERIORE A 200 KG

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf - 193 kb)
- Richiesta prima verifica periodica

SOLLEVAMENTO - ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta prima verifica periodica

SOLLEVAMENTO - CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta prima verifica periodica

SOLLEVAMENTO - CARRI RACCOGLIFRUTTA

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta prima verifica periodica

SOLLEVAMENTO – IDROESTRATTORI

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta prima verifica periodica

SOLLEVAMENTO - PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta prima verifica periodica

SOLLEVAMENTO - PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta prima verifica periodica

SOLLEVAMENTO - SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
- Richiesta prima verifica periodica

PONTI SOLLEVATORI PER VEICOLI

- Riconoscimento idoneità ponti pesanti (officina)
- Riconoscimento idoneità ponti pesanti (fabbricante)
- Riconoscimento idoneità ponti leggeri (officina)
- Riconoscimento idoneità ponti leggeri (fabbricante)

GAS RADON

- Modulo per la richiesta di consulenza tecnica
- Vademecum dell'attività di consulenza espletata dall'Inail per la richiesta di consulenza tecnica

RIQUALIFICAZIONE SERBATOI GPL CON METODO EA

- Trasmissione elenchi Form EA

La documentazione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO MODIFICATA LA DIRETTIVA CANCEROGENI E MUTAGENI NUOVI AGENTI CANCEROGENI E VALORI LIMITE

Il 20 febbraio 2019 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 (G.U.U.E. L 30 del 31 gennaio 2019), che modifica la cd. “CMD – *Carcinogens and Mutagens Directive*”, ovvero la Direttiva 2004/37/CE, che stabilisce i principi minimi per proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa misure preventive e protettive, nonché limiti di esposizione.

La suddetta CMD, già oggetto di modifiche nel 2014 e nel 2017, rispettivamente a mezzo delle Dir. 2014/27/EU e Dir. 2017/2398/EU, si applica alle sostanze o miscele classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B o mutagene di cellula germinale di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento CLP, oltre che alle sostanze cancerogene o miscele o ai processi di cui all’allegato I della medesima, nonché a una sostanza o miscela rilasciata da un processo in tale allegato.

La nuova Direttiva 2019/130 introduce il nuovo Art.13 bis – Accordi sulle parti sociali, in cui fa riferimento alla Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e modifica gli allegati I e III.

In buona sostanza, le modifiche costituiscono un passo ulteriore in un processo di più ampio respiro volto ad aggiornare la Direttiva CMD con i contributi del comitato scientifico per i **limiti** dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) specialmente in merito ai valori limite fissati e ai dati sui rischi residui.

L’allegato III vede, di fatto, l’aggiunta di 5 sostanze cancerogene: *il tricoloretilene (TCE), la 4,4’ – metilendianilina, l’epicloridrina, l’etilene dibromuro e l’etilene dicloruro*. Per quanto concerne il TCE è stato possibile fissare un valore limite in funzione di un periodo di lunga (otto ore) e breve (quindici minuti) durata come media ponderata nel tempo. E’ stata anche segnalata la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. Riguardo alle altre sostanze sopra indicate, essendo agenti cancerogeni privi di soglia, lo SCOEL ha potuto tuttavia individuare un valore limite pratico, in base alle informazioni disponibili e ai dati scientifici e tecnici, e assegnare ad esse osservazioni che indichino un importante assorbimento attraverso la pelle.

Gli emendamenti proseguono con l’introduzione di tre miscele cancerogene:

- *gli oli minerali usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;*
- *le emissioni di gas di scarico dei motori diesel;*
- *miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzof[a]pirene, e quindi che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (1A o 1B ai sensi del Reg. CLP e pertanto classificati come agenti cancerogeni ai sensi della CMD).*

Per i primi non vengono dati valori limite ma, essendo assorbiti in misura significativa attraverso la pelle, lo SCOEL ha concluso che l’esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l’osservazione di una serie di migliori pratiche volte a ridurre la penetrazione cutanea.

Per i secondi è stato fissato il valore limite di $0,05 \text{ mg/m}^3$ misurato sotto forma di carbonio elementare, come consigliato dallo IARC, mentre i terzi, alla cui esposizione possono includersi processi di combustione ad alta temperatura, recano l'osservazione di un rilevante assorbimento cutaneo senza l'indicazione di un valore limite, nonostante al 18° Considerando della Direttiva si espliciti la raccomandazione del CCSS di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro.

Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire questa direttiva nel proprio diritto interno, quindi entro il 20 febbraio 2021, eccetto che per le disposizioni dell'allegato III relative alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel, per le quali si aggiunge un ulteriore periodo transitorio di due anni (21 febbraio 2023) o addirittura, per i settori delle attività minerarie e della costruzione di gallerie, di cinque anni (21 febbraio 2026).

In breve, l'emanazione della Direttiva (UE) 130/2019, introduce le seguenti modifiche:

- **Tricloroetilene**: introduzione valore limite 8 ore pari a $54,7 \text{ mg/m}^3$, a breve e termine pari a $164,1 \text{ mg/m}^3$ e nota skin;
- **4,4'-metilendianilina (MDA)**: introduzione valore limite 8 ore pari a $0,08 \text{ mg/m}^3$ e nota skin;
- **Epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano)**: introduzione valore limite 8 ore pari a $1,9 \text{ mg/m}^3$ e nota skin;
- **Etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE)**: introduzione valore limite 8 ore pari a $0,8 \text{ mg/m}^3$ e nota skin;
- **Etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE)**: introduzione valore limite 8 ore pari a $8,2 \text{ mg/m}^3$ e nota skin;
- **Emissioni di gas di scarico dei motori diesel**: introduzione valore limite 8 ore pari a $0,05 \text{ mg/m}^3$ misurato come carbonio elementare;
- **Miscela di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare contenenti benzo[a]pirene**: introduzione nota skin;
- **Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore**: introduzione nota skin.

Si ricorda che per *nota skin* si intende un contributo in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea. In relazione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

La Direttiva è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO

DPI, NUOVO DECRETO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2019 il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 recante *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.”*

Il nuovo decreto, in vigore dal 12 marzo u.s, modifica la normativa nazionale in materia di DPI per armonizzarla con il Regolamento europeo: abroga il D.Lgs.10/1997 e modifica il D.Lgs. 475/1992, a partire dal titolo e dall'articolo 1 riguardante il Campo di applicazione e definizioni: *“ 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento UE n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI”.*

L'articolo 2 del nuovo D.Lgs. 17/2019 modifica il D.Lgs. n. 81/008:

- all'articolo 74 comma 1 viene aggiunto “Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento UE n. 2016/425”;
- all'articolo 76 dove il riferimento al D.Lgs. n. 475/1992 viene sostituito da quello al al regolamento UE n. 2016/425.

Si ricorda che tra le principali novità introdotte dal regolamento UE n. 2016/425, in vigore dal 21 aprile 2018, c'è la riclassificazione della categorie come segue (di cui si deve tener conto anche per gli obblighi in materia di formazione ed addestramento specifico):

- categoria I, che include i rischi minimi tra i quali: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti aggressivi, con superfici calde fino ai 50 gradi, condizioni atmosferiche di natura non estrema e lesioni oculari;
- categoria III che include rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili tra cui: utilizzo di sostanze pericolose per la salute, agenti biologici nocivi, radiazioni, atmosfere con carenza di ossigeno, ambienti ad alte temperature, cadute dall'alto, annegamento, scosse elettriche, ferite da seghe a catena, proiettili o coltello, rumore nocivo e getti ad alta pressione;
- categoria II che include i rischi non elencati nelle due categorie precedenti.

Il suddetto regolamento 2016/425 ha stabilito i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori; le norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea; gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, dei distributori; le regole, obbligatorie per tutti gli stati membri dell'Unione Europea senza necessità di un recepimento.

In particolare, dal prossimo 21 aprile 2019, si potranno acquistare solo e unicamente DPI conformi alla nuova normativa; potranno comunque essere utilizzati fino alla data del 21 aprile 2023 i DPI già acquistati, realizzati ancora con riferimento alla vecchia direttiva 89/686/CEE.

Il testo del D.Lgs. 17/2019 e il Regolamento UE 2016/425 sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

**ALBO GESTORI RIFIUTI
AGGIORNATA LA MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE DELLE DITTE
CHE TRASPORTANO RAEE (CATEGORIA 3-BIS)**

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9.03.2019 la Deliberazione del 6 febbraio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali contenente *“Modificazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017, recante la modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del DM 3 giugno 2014, n. 120”*.

Con tale delibera viene sostituito l’elenco delle tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) trasportabili in procedura semplificata: l’elenco delle tipologie RAEE di cui alla Sezione 4, allegato “C”, alla delibera n. 3 del 22 febbraio 2017, è sostituito dall’allegato “A”.
Dallo scorso 15 agosto 2018 sono entrate in vigore le modifiche alla normativa RAEE, che comprendono anche un ampliamento delle tipologie di apparecchiature, e conseguentemente di rifiuti, interessate. Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha modificato la modulistica per l’iscrizione nella categoria 3-bis, introducendo le tipologie di rifiuti previste dalla suddetta normativa.

Le imprese già iscritte e le imprese che hanno presentato comunicazione d’iscrizione nella categoria 3-bis alla data di entrata in vigore della delibera, 9 marzo 2019 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, operano, fino alla scadenza dell’iscrizione, sulla base della “tabella di transcodifica” approvata dal Comitato di Vigilanza RAEE e riportata in allegato B alla delibera.

Al momento del rinnovo l’iscrizione sarà aggiornata ai sensi della delibera in esame.

Il testo della Deliberazione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**ALBO GESTORI RIFIUTI
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE SOTTOCATEGORIA D7, RIFIUTI ABBANDONATI
SULLE SPIAGGE, CIRCOLARE PROT. 3/2019**

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali la Circolare prot. n. 3 del 21 febbraio 2019 riguardante la “*Verifica dei requisiti minimi previsti per l’iscrizione nella categoria, sottocategoria - raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua - di cui alla delibera n. 5 del 3.1..2016, come modificata con delibera n. 8 del 12.09.2017*”.

Con tale circolare sono forniti chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo nella sottocategoria della categoria 1 di cui alla tabella D7 “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”. Il Comitato precisa che le imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) al 1° febbraio 2017 (data di entrata in vigore della delibera 5/2016) devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione.

In sede di rinnovo dell’iscrizione l’impresa già iscritta al 1° febbraio 2017 deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti; qualora non fosse rispettata tale condizione, la Sezione escluderà la sottocategoria interessata e il provvedimento di rinnovo conterrà la dicitura “l’impresa non può esercitare le attività di cui alla sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.

La Circolare con prot. n. 3 del 21 febbraio 2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI RIFIUTI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE, CIRCOLARE PROT. 4/2019

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali la Circolare prot. n. 4 del 7 marzo 2019 riguardante i “Requisiti d’iscrizione di cui all’art. 10 comma 2 lettera d) del D.M. 120/2014”.

Si ricorda che tra i requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo stabiliti dall’art. 10, è previsto alla lettera d) del comma 2 che i soggetti (imprese e/o enti) “non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi: 1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica; 2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione”.

Alcune Sezioni Regionali hanno chiesto al Comitato Nazionale quale sia la corretta applicazione dell’art. 10 comma 2 lettera d) del D.M. 120/2014 qualora il soggetto che abbia riportato in tempi diversi, condanne per lo stesso reato con pene, per ciascuna condanna, inferiori o uguali ad un anno e sia sottoposto alla disciplina del reato continuato. Il Comitato ha disposto che a fronte del fatto che in questo caso le pene vengono unificate in una unica, se la durata complessiva supera un anno il soggetto perde il requisito precedentemente citato e pertanto l’impresa non può richiedere l’iscrizione all’Albo.

Alcune Sezioni Regionali hanno chiesto al Comitato Nazionale quale sia la corretta applicazione dell’art. 10 comma 2 lettera d) del D.M. 120/2014 qualora il soggetto che abbia riportato in tempi diversi, condanne per lo stesso reato con pene, per ciascuna condanna, inferiori o uguali ad un anno e sia sottoposto alla disciplina del reato continuato. Il Comitato ha disposto che a fronte del fatto che in questo caso le pene vengono unificate in una unica, se la durata complessiva supera un anno il soggetto perde il requisito precedentemente citato e pertanto l’impresa non può richiedere l’iscrizione all’Albo.

Nel caso invece della cosiddetta “messa in prova”, non essendo ravvisabile alcuna sentenza di condanna, non ha alcun effetto sul possesso o meno del requisito morale.

La Circolare con prot. n. 4 del 7 marzo 2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ATTREZZATURE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE, ADOTTATO IL VENTUNESIMO ELENCO

Fonte Ministero Lavoro

Con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 è stato adottato il ventunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sei articoli:

- all'articolo 1 si rinnova per cinque anni l'iscrizione per i soggetti che hanno trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto concludere la propria istruttoria;all'articolo;
- all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;all'articolo;
- all'articolo 3 è prorogata l'iscrizione al 30 aprile 2019 per il soggetto indicato, per il quale la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;all'articolo;
- all'articolo 4 è disposta la cancellazione dei soggetti indicati;all'articolo;
- all'articolo 5 è specificato che il Decreto adotta l'elenco aggiornato in sostituzione di quello adottato con il precedente del 23 novembre 2018;all'articolo;
- all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto del 23 novembre 2018.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP, PROFESSIONISTI ANTINCENDIO E COORDINATORI PER LA SICUREZZA, INTERPELLO 1/2019

Fonte: Ministero del Lavoro

Reso disponibile dalla Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro l'Interpello n. 1 del 31.01.2019 relativo a un "Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali"

La Commissione con tale provvedimento fornisce al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un parere in merito a quanto segue:

- se sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex D.Lgs. n. 139/2006 e D.M. 5 agosto 2011;
- se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.

Al riguardo il Ministero del Lavoro precisa che nell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell'Allegato A titolato "accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione" al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l'"Aggiornamento" per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:

- ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP;
- non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

L'Interpello n. 1/2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO

ESPOSIZIONE SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITA' ALL'AMIANTO, INTERPELLO 2/2019

Fonte: Ministero del Lavoro

Reso disponibile dalla Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro l'Interpello n. 2 del 15.02.2019 con il quale viene fornito alla Regione Toscana un parere in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare ministeriale del 25.01.2011 contenente orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106."

In particolare, viene chiesto se trova applicazione per gli Enti ispettivi il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare, dove si prevede per la *"Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati"*.

Il Ministero del Lavoro precisa al riguardo che l'articolo 246 del D.Lgs. 81/08 delimita il campo di applicazione del capo III – "protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" – alle *"attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate"*.

Inoltre l'articolo 249 del medesimo decreto, rubricato *"valutazione del rischio"*, al comma 2 lettera d), stabilisce l'esclusione dell'applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l'attività di *"sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale"*.

La circolare del 25.01.2011 al punto d), dell'allegato 1, elenca tra le attività "ESEDI" relative alla *"sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale"* (di cui all'articolo 249, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 81/08) il campionamento e l'analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

L'articolo 233 del D.Lgs. 81/08 delimita il campo di applicazione del capo II – "protezione da agenti cancerogeni e mutageni" - a tutte le *"attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa"*; l'articolo 236, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una *"valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17"*.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene **che il punto d), dell'allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell'ambito di previsione di cui al su richiamato articolo 246** del D.Lgs. 81/08.

Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – *protezione da agenti cancerogeni e mutageni* – del D.Lgs. 81/08.

L'Interpello n. 2/2019 e la Circolare Esedi sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

**PREVENZIONE INCENDI
APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO,
NUOVE MODALITA' DI CERTIFICAZIONE DI PERSONE E IMPRESE, D.P.R. N. 146/2018**

Con apposito D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2018 n. 7) sono state allineate le disposizioni nazionali alla normativa europea che prevede le modalità per la certificazione professionale del personale e delle imprese che effettuano interventi sulle apparecchiature di protezione antincendio.

Il decreto, in vigore dal 24 gennaio 2019, abroga le precedenti disposizioni legislative e stabilisce:

- l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle persone e delle imprese che svolgono anche gli interventi di assistenza e di smantellamento delle apparecchiature di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (attività in precedenza non previste);
- che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese, ai sensi delle precedenti disposizioni ora abrogate, per lo svolgimento delle specifiche attività nelle apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla relativa scadenza naturale;
- che la domanda di rinnovo del certificato del personale e delle imprese deve essere presentata almeno sessanta giorni dalla data di scadenza dello stesso (termine temporale in precedenza non previsto).

Le persone e le imprese che non si sono iscritte in precedenza nel registro telematico nazionale del gas fluorurati ad effetto serra, e che intendono effettuare nelle apparecchiature di protezione antincendio, l'attività d'installazione, di riparazione, di manutenzione o di assistenza, di smantellamento devono:

- per via telematica, presentare apposita domanda d'iscrizione al citato registro, secondo le modalità e le procedure previste nella parte relativa alle "scrivanie telematiche persone ed imprese" del registro telematico (la modulistica riportata nella parte relativa alle "informazioni utili – modulistica ed istruzioni di compilazione" del citato registro),
- presentare apposita richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati dal Ministero dell'ambiente, corredata dalla richiesta d'iscrizione al Registro telematico nazionale (l'elenco degli organismi di certificazione accreditati sono riportati nella sezione A del registro telematico, nella parte relativa alla consultazione).

Nel caso di persone, dovrà essere sostenuto uno specifico esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste della normativa di riferimento, entro otto mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale. Al superamento della prova l'organismo in questione rilascia alla persona fisica che ha superato l'esame teorico e pratico, il relativo certificato; inserisce nella specifica parte del registro ed entro i successivi dieci giorni lavorativi, tutte le informazioni relative alle persone fisiche alle quali è stato rilasciato il relativo certificato.

Il mancato ottenimento del certificato entro gli otto mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione del richiedente dal Registro telematico nazionale.

Ad esito positivo, la Camera di commercio del capoluogo di regione rilascia, per via telematica, alla persona fisica l'attestato di iscrizione al registro telematico nazionale del gas fluorurati ad effetto

Serra.

Infine il certificato rilasciato ha validità di dieci anni e deve essere rinnovato alla relativa scadenza almeno sessanta giorni prima del termine, previa presentazione ad un organismo di certificazione di un'apposita domanda, secondo le modalità che saranno previste da Accredia con le nuove Regole Tecniche (RT) in corso di emanazione che andranno ad aggiornare o a sostituire le precedenti RT-28 e RT-29.

BIOCIDI

INDICAZIONI MINISTERO SALUTE PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DISINFETTANTI

Fonte Ministero Salute

Pubblicata dal Ministero della Salute sul proprio sito www.salute.gov.it una Nota del 20 febbraio 2019 che riporta indicazioni sull'etichettatura dei prodotti disinfettanti commercializzati.

Tutti i prodotti che vantano in etichetta un'azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero Salute o della Commissione Europea.

Anche i prodotti che riportano l'indicazione del termine "sanitizzante/sanificante" si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo.

Tali prodotti possono essere quindi commercializzati solo dopo la suddetta autorizzazione e riportando in etichetta:

PRODOTTO BIOCIDA (PT-...)
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n. /.../00.../AUT
(*ai sensi del Reg.UE n. 528/2012*);

oppure

Presidio medico chirurgico Registrazione n.....del Ministero della salute (*ai sensi del D.P.R. 392/1998*).

I prodotti che non riporteranno in etichetta le diciture citate non potranno essere considerati disinfettanti/biocidi bensì detergenti, e in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita.

La Nota è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ALLIANZ – Welfare e rischi aziendali

ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CDI MANAGER – Manager a Contratto Temporaneo

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Cancelleria

MASIERO GOMME – Sicurezza per la guida e noleggio

M & P INGEGNERIA – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

NEXIVE – Servizio postale privato

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

SEA Società per Azioni – Esercizi aeroportuali

SPHERA CONSULTING – Consulenza e analisi finanziaria

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuoto, benessere

STUDIO ESSEPI – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

TEMPOR SPA – Agenzia per il Lavoro

TOMMASI FAMILY ESTATE – Vino e enoturismo

TRANSALDI – Consulenze doganali

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

ZOSTAN SACE – Polizze assicurative crediti commerciali